TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

PRESIDENZA

P.zza Giovanni Falcone - 00049 - TEL. 06/961500310 - 207 - 288
(C.F. 87006010588)
pec: prot.tribunale.velletri@giustiziacert.it
email: tribunale.velletri@giustizia.it

N. 806 **Prot.** **Velletri,** - 2 MAR. 2020

==========

OGGETTO: Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
CIRCOLARE n.1

Ai Sigg. Magistrati Togati ed Onorari

Al Sig. Dirigente ed al personale amministrativo

Alla R.S.U.

Al Sig. Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di
VELLETRI

Al Ministero della Giustizia
ROMA

Facendo seguito alle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25.02.2020, del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 25.02.2020, del Vice Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia in data 27.02.2020 nonché, da ultimo, del Ministro della Giustizia congiuntamente al Presidente del C.N.F. in data 28.02.2020 (documenti che od ogni buon fine si allegano alla presente nota), si indicano le seguenti raccomandazioni da adottare da parte del Personale di magistratura ed amministrativo nonché dagli Utenti che frequentano il Tribunale di Velletri, ai fini della prevenzione dalla diffusione del contagio da CORONAVIRUS:

1) Lavarsi accuratamente e frequentemente le mani con il sapone liquido contenuto nei *dispenser* presenti nei bagni degli edifici del Tribunale. I *dispenser* dovranno essere giornalmente controllati e riempiti dal personale delle pulizie e le eventuali carenze o mancanze di sapone dovranno essere segnalate alla Segreteria di questa Presidenza (tel. 06/961500310, e-mail tribunale.velletri@giustizia.it), che inoltrerà immediatamente la segnalazione alla Ditta delle pulizie;
2) Mantenere l'igiene delle mani, utilizzando strumenti per la pulizia della cute. A tal fine questo Ufficio ha già provveduto all'acquisto di flaconi da 80 ml. (ricaricabili) del disinfettante AMUCHINA, che verranno consegnati a ciascun magistrato (anche onorario) ed ai dipendenti amministrativi (compreso il personale dell'UNEP e del Giudice di Pace), per un uso strettamente personale. Sono state, altresì, acquistate piantane fisse con distributore del disinfettante AMUCHINA, che saranno posizionate all'interno dei tre edifici del Tribunale e del Palazzo di Giustizia di Albano Laziale ove ha sede l'Ufficio del Giudice di Pace;
3) Mantenere l'igiene delle superfici di lavoro esposte al pubblico, utilizzando appositi prodotti disinfettanti. In proposito sono stati acquistati flaconi del disinfettante AMUCHINA con erogatore spray, che verranno consegnati a ciascuna cancelleria, per uso interno;
4) Mantenere adeguata distanza con l'Utenza (almeno un metro). A tal proposito si fa presente che questo Ufficio ha richiesto al Ministero della Giustizia l'acquisto (come da preventivo già ricevuto) di n. 13 schermi di plexiglass trasparenti, da installare all'interno degli uffici ove sono presenti sportelli con maggior affluenza di pubblico e da posizionare sulle scrivanie tra l'utente ed il lavoratore. Relativamente alle udienze civili e di lavoro è fatto obbligo al magistrato di chiamare le cause una per volta, facendo accedere all'aula solo le persone ritenute indispensabili (avvocati, parti, testimoni, ecc.). Riguardo ai procedimenti penali sarà cura del Presidente del Collegio o del Giudice monocratico valutare l'opportunità di disporre che il processo si svolga a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 c.p.p.;
5) Evitare sovraffollamenti. A tal fine è fatto obbligo ai magistrati di fissare i processi per fasce orarie progressive ed in ogni caso di tenere le udienze in modo ordinato, utilizzando i poteri loro conferiti dagli artt. 127 e 128 c.p.c.. Gli avvocati sono invitati ad accedere alle Cancellerie solo nei casi indispensabili ed inviare le richieste (ad esempio di copie conformi o esecutive), in modalità telematica. Fino al 31 marzo 2020 sono sospesi gli incontri di studio o di formazione (anche già programmati) ed in genere tutti gli eventi aggregativi nell'Aula Polifunzionale, fatta eccezione per quelli che saranno specificamente autorizzati dal Presidente del Tribunale;
6) Quanto agli obblighi informativi dei lavoratori in presenza di sintomi, anche lievi, che possano essere indicativi di eventuale infezione si rimanda al

contenuto delle Direttive su menzionate ed in particolare a quella del Vice Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 27.02.2020.

Negli edifici del Tribunale è stata affissa, in più parti, la locandina predisposta dal Sistema Sanitario della Regione Lazio in tema di misure di sicurezza per l'emergenza CORONAVIRUS, il cui contenuto tutti sono chiamati ad osservare.

La presente Circolare sarà immediatamente inoltrata a mezzo e-mail alle persone in indirizzo e verrà, altresì, pubblicata sul sito internet del Tribunale di Velletri.

Velletri, 02 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Mauro Lambertucci

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e in particolare l'articolo 3, comma 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro per gli affari regionali, nonché i Presidenti delle Regioni Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e il Presidente della Conferenza delle Regioni;

DECRETA

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:

a) in tutti i comuni delle Regioni Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;

b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;

c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della

sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

e) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, "Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato";

f) in relazione alle attività espletate dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure:

1) sospensione degli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli Uffici periferici della Motorizzazione civile aventi sede in dette Province;

2) regolazione delle modalità dell'accesso dell'utenza agli Uffici della Motorizzazione Civile aventi sede in dette Province, mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto all'Ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede dell'Ufficio medesimo;

g) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui alla lettera f) la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova

o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;

m) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.

Art. 2

(Lavoro agile)

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

2. L'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 è soppresso.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Sono confermate e restano in vigore, con l'integrazione di cui all'articolo 1 lettera a), le disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020 nonché l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data odierna e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, restano ferme le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.

Roma, 25 FEB 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0012035 P-
del 25/02/2020
26781141

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

DIRETTIVA N. 1 /2020

Oggetto: prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6

In relazione alla attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Il decreto interviene in modo organico, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus.

Il decreto, in particolare, prevede che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori dai casi già elencati.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 sono state adottate le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nei comuni interessati delle Regioni Lombardia e Veneto.

Ferme restando le misure adottate dalle autorità competenti con riferimento ai comuni e alle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020, con la presente direttiva sono forniti i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma

2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 al di fuori delle predette aree geografiche al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

2. Ordinario svolgimento dell'attività amministrativa

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, continuano ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali. Le predette amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'applicazione delle misure oggetto della direttiva alle società a controllo pubblico e agli enti vigilati.
La direttiva non riguarda i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.

3. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

Ferme restando le misure adottate in base al decreto-legge n. 6 del 2020, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.
Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.

4. Obblighi informativi dei lavoratori

Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.

5. Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di formazione

Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività formativa (quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, etc.) privilegiando modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza epidemiologica, un adeguato distanziamento[1] come misura precauzionale.
Con riferimento alle amministrazioni che forniscono servizi di mensa o che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, si evidenzia l'opportunità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire l'adeguato distanziamento.

[1] Secondo le indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.

6. Missioni

Le amministrazioni garantiscono lo svolgimento delle missioni nazionali e internazionali ritenute indispensabili o indifferibili rispetto alla propria attività istituzionale ovvero volte ad assicurare la partecipazione a riunioni organizzate o convocate dall'Unione europea o dagli Organismi internazionali di cui l'Italia è parte, promuovendo negli altri casi modalità di partecipazione in *call conference* o sistema similare.
Le sole aree verso le quali è opportuno escludere i viaggi di missione sono indicate dal Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di intesa con il Ministero della salute.

7. Procedure concorsuali

Nello svolgimento delle procedure concorsuali le amministrazioni adottano le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, garantendo comunque la necessaria distanza di sicurezza, durante la fase dell'accesso e dell'uscita dalla sede, dell'identificazione e dello svolgimento delle prove.
Le amministrazioni che hanno in corso di svolgimento procedure concorsuali rispetto alle quali non sia già stato reso noto il calendario delle prove concorsuali, preselettive e scritte, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, valutano l'eventuale necessità di riprogrammare le date di svolgimento delle prove di concorso, in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero massimo dei candidati attesi.
Le amministrazioni che hanno reso noto il calendario di prove concorsuali preselettive e scritte forniscono adeguata e sollecita informativa alle autorità di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge, ai fini delle eventuali determinazioni di competenza, comunicando la sede, le date programmate per lo svolgimento delle prove, nonché il numero e la provenienza territoriale in termini di residenza e/o domicilio dei candidati.
In ogni caso sono fatte salve le autonome determinazioni delle amministrazioni titolari della procedura concorsuale a garanzia dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Ulteriori misure di prevenzione e informazione

Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza[2].
Le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione.
Le amministrazioni pubbliche espongono presso gli uffici aperti al pubblico le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nei propri siti internet istitituzionali.

[2] Secondo le indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.

9. Altre misure datoriali

Le pubbliche amministrazioni favoriscono la diffusione in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), delle informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire, sui seguenti siti:

• Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
• Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

In particolare, si rammentanto le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute:
1. Lavarsi spesso le mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.
4. Coprire bocca e naso se si staruntisce o se si tossisce.
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate.
8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

Le amministrazioni sensibilizzano i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

10. Monitoraggio

Le amministrazioni comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it le misure adottate in attuazione della presente direttiva.

La presente direttiva potrà essere integrata o modificata in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

Fabiana Dadone

m_dg.DOG.27/02/2020.0041066.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Il Capo del Dipartimento

Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Cassazione
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle Acque pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg.ri Procuratori generali delle Corti di Appello
A tutti i dirigenti degli uffici in indirizzo

LORO SEDI

e p.c.

Agli On.li Sottosegretari
Al Sig. Capo di Gabinetto
Alla Segreteria dell'On. Ministro
Ai Sig.ri Capi Dipartimento
Alle OO.SS.

LORO SEDI

OGGETTO: aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: informazioni generali e questioni organizzative.

Facendo seguito alle prime indicazioni urgenti impartite con circolare di questo Capo Dipartimento in data 23 febbraio 2020 n. prot. 37654.U ed alle successive indicazioni contenute nelle circolari del 24 febbraio 2020 n. prot. 38650.U e 38651.U, si forniscono i seguenti aggiornamenti in merito all'oggetto.

Informazioni su provvedimenti normativi

In data di ieri 25 febbraio 2020 è stato emesso il d.p.c.m. recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47.

Detto decreto reca all'art. 1 "misure urgenti per il contenimento del contagio" **in relazione a tutte le Regioni che sino ad ora hanno già visto l'emissione di ordinanze in merito alla emergenza epidemiologica da COVID-19** (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia).

L'articolo citato contiene disposizioni importanti anche per il Ministero della giustizia. In particolare si prevede:

- alla lettera **l)**, per gli **uffici giudiziari** ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, la possibilità per il Capo dell'Ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, di ridurre l'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;
- alla lettera **m)**, misure di rafforzamento sanitario per i **nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni**, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.

In data 25 febbraio 2020 è stata anche emanata la Direttiva n. 1 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante prime indicazioni in materia di contenimento e **gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al citato articolo 1 del D.L. n. 6 del 2020.**

In tale provvedimento, nel darsi atto che restano ferme le misure adottate dalle autorità competenti con riferimento ai Comuni e alle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020, si forniscono i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le amministrazioni pubbliche **al di fuori delle predette aree geografiche** al fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Molte le indicazioni di interesse anche per il Ministero della Giustizia.

In particolare, si prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, continuino ad assicurare, in via ordinaria e ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali.

Si prevedono poi nei successivi punti 3 e 4 della citata Direttiva misure volte al contenimento del contagio, integrative rispetto a quelle già contenute nel decreto legge n.6 del 2020, in relazione alle **modalità di svolgimento della prestazione lavorativa**, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa.

In particolare, si prevede che vengano privilegiate modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa *"favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro".*

In relazione agli **obblighi informativi a carico dei lavoratori** (punto 4 della Direttiva), si ribadisce quanto già previsto nel decreto-legge n.6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi, e cioè che i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo 1, comma1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.
Nel successivi punti 5 e 6 della citata Direttiva, sempre al fine di prevenire la diffusione del virus anche al di fuori delle zone già interessate, si prevedono delle **misure volte a limitare le attività formative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, nonché le missioni**. Si rinvia sul punto integralmente alla citata Direttiva.

Appare viceversa opportuno soffermarsi su quanto previsto al punto 8) **in materia di ulteriori misure di prevenzione e informazione.**
Tali misure precauzionali si vanno ad aggiungere a quelle già previste nei provvedimenti normativi già indicati, nonché nei provvedimenti del Ministero della Salute, anche d'intesa con le Regioni richiamati nelle precedenti circolari di questo Capo Dipartimento.
Si riportano di seguito le **raccomandazioni** indicate nella citata Direttiva, alla cui stretta osservanza si richiamano le SS.LL. In particolare:

- negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi, di curare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza;
- rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione;
- apporre presso gli uffici aperti al pubblico informazioni di prevenzione rese note dalle Autorità competenti da pubblicarsi anche nei siti internet istituzionali;

- diffondere con la massima celerità fra i propri dipendenti le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire sui siti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
- attenersi alle informazioni di prevenzione e al decalogo comportamentale elaborato dal Ministero della salute, contenuto nella circolare 22 febbraio 2020 dell'Ufficio 5 prevenzione delle malattie trasmissibili del Ministero della salute (che si allega in file anche al fine della predisposizione di apposita cartellonistica da apporre presso gli uffici per prevenire e contenere la diffusione del contagio da COVID-19);
- sensibilizzare i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

Alla luce di quanto precede ed in particolare della raccomandazione di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, si **invitano le SS.LL.** a voler adottare tutte le conseguenti misure organizzative di regolazione dell'accesso al pubblico, con particolare attenzione, oltre ai locali ospitanti le cancellerie, segreterie e gli sportelli aperti al pubblico, alle aule di udienza e agli spazi antistanti alle stesse al fine di evitare affollamenti che non consentono l'osservanza di idonee misure di prevenzione per avvocati, parti, testimoni e utenza tutta.

Si ribadisce, infine, che ogni informazione ritenuta di rilievo dovrà essere tempestivamente comunicata all'unità di crisi interdipartimentale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e Dipartimento per gli affari di giustizia - mediante comunicazione da inoltrare alla e-mail "unitadicrisi.dog@giustizia.it", con le modalità già in atto per gli "eventi critici", al fine di assicurare il necessario raccordo con l'unità di crisi istituita presso il Ministero della salute e la Protezione civile nazionale.
Si pregano le SS.LL. di comunicare la presente a tutti i Capi e Dirigenti degli uffici del distretto.
Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

Vista l'urgenza, delegata dal Capo
Dipartimento
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
Annalisa Pacifici

Ministero della Giustizia

CNF Consiglio Nazionale Forense

Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Roma, 28 febbraio 2020

Premesso che:

- l'emergenza epidemiologica in corso, dovuta all'insorgere di contagi da COVID-19 (riconducibile alla famiglia dei coronavirus) in numerose aree del Paese, rende necessario assicurare che l'attività giurisdizionale e le attività amministrative ad essa funzionali si svolgano in modo tale da assicurare l'efficace funzionamento degli uffici giudiziari limitando disagi e disfunzioni e garantendo la piena protezione della salute di tutti i soggetti del processo, oltre che del personale amministrativo, sia nelle aule di udienza che negli spazi ad esse adiacenti, nelle cancellerie, nelle segreterie e in ogni altro ufficio;
- sono pervenute numerose segnalazioni in merito alla necessità di garantire nel modo più efficace possibile tali obiettivi assicurando moduli di azione uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visti:

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, ed in particolare l'art. 1, lett. k, e l'art. 2;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

- le Ordinanze del Ministero della Salute, rese in data 23 febbraio 2020 e recanti *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* nelle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere l) e m);
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 23 febbraio 2020, recante "*Indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus*";
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del 26 febbraio 2020, recante "*Ulteriori indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus*";
- la Circolare del Capo del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 27 febbraio 2020, recante "*Aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione del contagio da coronavirus: informazioni generali e questioni organizzative*";

Fatto salvo

- ogni provvedimento adottato in materia dalle competenti autorità amministrative e sanitarie.

Tutto quanto sopra premesso, si adottano le seguenti linee guida a valore meramente indicativo per gli uffici giudiziari e specialmente per quelli maggiormente interessati dall'emergenza di cui sopra:

ART. 1 – NORME IGIENICO-SANITARIE

I Capi degli Uffici giudiziari e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati diffondono nelle rispettive sedi e – per il Consiglio dell'Ordine degli avvocati – tra gli iscritti nell'Albo, negli elenchi e nei registri, le norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute richiamate in premessa, che qui si hanno per integralmente richiamate,

nonché i "Dieci comportamenti da seguire" reperibili al seguente indirizzo web: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf.
La diffusione avverrà il prima possibile mediante affissione nelle sedi degli uffici giudiziari e dei Consigli dell'Ordine e mediante pubblicazione sui relativi siti istituzionali, la quale comprenda il rinvio agli aggiornamenti permanenti disponibili al seguente indirizzo web: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus. Per le modalità di affissione nei luoghi pubblici, si osserveranno le normative vigenti in materia.

ART. 2 – SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE E DEGLI ALTRI INCOMBENTI A CUI PARTECIPA L'AVVOCATURA

I Capi degli Uffici giudiziari e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati collaborano al fine di concordare e porre in essere, secondo le rispettive competenze, ogni accorgimento necessario onde evitare assembramenti nelle aule di udienza, negli spazi ad esse antistanti e negli altri locali che – di regola – sono destinati al transito e alla sosta degli avvocati, delle parti, dei testimoni e di ogni altro soggetto del processo, nel rispetto delle norme processuali vigenti e ferma restando – per le modalità di svolgimento delle udienze e ove necessario – l'adozione di tutte le misure di particolare cautela previste dai provvedimenti richiamati in epigrafe.
In particolare, il Capo dell'Ufficio giudiziario, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione, potrà autorizzare i giudici a tenere le udienze secondo un calendario che rispetti e assicuri gli obiettivi di cui in premessa, in particolare attraverso la loro calendarizzazione secondo fasce orarie prestabilite e differenziate e limitando, per quanto possibile e senza pregiudizio per le parti, la presenza in udienza di soggetti diversi dall'avvocato.
Nel caso di udienze civili si invita a valutare che, su congiunta richiesta delle parti, l'udienza, specie se a partecipazione di soli avvocati, possa essere tenuta anche con modalità da remoto e incentivando l'assegnazione del termine per il deposito delle conclusioni o altro atto in via telematica.
Il Capo dell'Ufficio giudiziario potrà valutare di autorizzare, specialmente con riferimento alle zone particolarmente interessate dall'emergenza, i giudici a contingentare le udienze o i procedimenti chiamati per ciascuna di esse riformulandone il calendario, eccezion fatta per quelle indifferibili e urgenti.

I provvedimenti adottati in attuazione del presente articolo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine forense e sul sito del Ministero della giustizia.

ART. 3 – SOSTITUZIONI

Il Consiglio dell'Ordine provvede a formare un elenco di iscritti che si rendano disponibili ad assicurare – a titolo di solidarietà – sostituzioni in udienza per le colleghe e i colleghi provenienti da altri circondari o distretti.
L'elenco è pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine per assicurarne la diffusione e la pubblicità.

ART. 4 – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, FUNZIONI DI CANCELLERIA E ALTRI ADEMPIMENTI

Nell'esercizio delle proprie competenze e competenze organizzative, il Capo dell'Ufficio giudiziario promuove modalità di esercizio delle attività amministrative e di cancelleria che garantiscano la miglior fruibilità dei servizi, favorendo il ricorso a strumenti telematici al fine di ridurre, per quanto possibile, l'accesso agli uffici.
Ai medesimi fini, ferma restando ogni discrezionale valutazione del difensore, il Consiglio dell'Ordine provvede a sensibilizzare i propri iscritti affinché utilizzino nel settore civile le modalità telematiche anche per gli atti introduttivi del giudizio.
Nell'ambito dei procedimenti penali, si invitano gli uffici giudiziari a valutare la possibilità di autorizzare la ricezione di istanze di richiesta di copie, e di altre semplici comunicazioni provenienti dai difensori, tramite sistema SNT secondo specifiche che saranno indicate da Ministero della giustizia.

ART. 5 – SPORTELLO PER IL CITTADINO E INFORMAZIONI UTILI

Il Consiglio dell'Ordine mette a disposizione della cittadinanza il proprio Sportello per il cittadino, al fine di diffondere una corretta informazione sulle misure relative all'accesso alla giustizia adottate in relazione all'emergenza sanitaria in corso.
Lo Sportello sarà accessibile anche in via telefonica e telematica.

Gli Ordini forensi inseriscono nei rispettivi siti istituzionali i link utili alle conferenti pagine informative del Ministero della giustizia e degli Uffici giudiziari locali, in modo da favorire la corretta informazione circa le misure di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 6 – RAPPORTI CON LE PREFETTURE

I Capi degli Uffici giudiziari e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati intrattengono in maniera sinergica i necessari rapporti con le Prefetture, al fine di condividere ogni aggiornamento e informazione utile al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa.

ART. 7 - PUBBLICAZIONE

Le presenti Linee guida, tutti i provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e ogni ulteriore aggiornamento sono pubblicati sul sito del Consiglio dell'Ordine, su quelli degli uffici giudiziari e sono affissi nelle relative sedi.

Ministero della Giustizia

Il Ministro
Alfonso Bonafede
Firmato digitalmente da:BONAFEDE ALFONSO
Ruolo:MINISTRO
Data:28/02/2020 16:12:34

Consiglio Nazionale Forense

Il Presidente
Andrea Mascherin

Firmato da:
Andrea Mascherin
Motivo:
linee guida

Data: 28/02/2020 16:03:20